CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 1/12/2008, n°58

OGGETTO: Parere in ordine al D.D.L. n.393 del 27.10.2008 Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

L'anno duemilaotto, addì uno del mese di dicembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 26 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 25.11.2008 è pervenuto al C.A.L. il D..D.L. n.393 del 25.11.2008;
- Visto il sup. n.1 inviato ai Consiglieri prot. 90 in data 26 novembre 2008 e che in tale o.d.g. è iscritto l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.393 del 27.10.2008;

"Il ddl 393 ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.
Il Disegno di legge si articola in tre parti: la prima contiene norme generali e l'individuazione delle competenze della Regione e degli Enti territoriali; la seconda disciplina le politiche per la prima infanzia e i minori; la terza individua le politiche in favore dei giovani, recependo la normativa sulle attività di oratorio e sui soggiorni socio-educativi e didattici.
E' opportuno sottolineare che le previsioni del Disegno di legge n.393 si conformano ai principi generali di rispetto umano e civile, libertà e solidarietà, sussidiarietà e responsabilità e centralità della persona così come sanciti dalla normativa nazionale e internazionale.

Il DDL specifica ruoli e compiti dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale, nella logica della sussidiarietà e della complementarietà dei diversi attori.
Ciò detto, si ritiene che in alcuni articoli sia ancora da meglio chiarire e distinguere i ruoli, nella convinzione che la gestione dei servizi competa ai soggetti del territorio, ed in primo luogo ai comuni, che hanno la titolarità dei servizi sociali.

In generale, inoltre, si ritiene mollto rischioso promuovere attività di mediazione penale e sociale (vedi art. 25) nel caso la vittima di reato sia un minore, tanto più se la fattispecie del reato a cui si fa particolare riferimento (1° c omma) è quella di violenza sessuale, maltrattamento e sfruttamento della prostituzione. La maggioranza di questi reati avvengono in ambito famigliare con grave danno psicologico alle vittime. Prendere in considerazione la possibilità di una mediazione penale e sociale, significa ipotizzare (e pertanto perseguirne l'obiettivo) un riallaccio delle relazioni tra la vittima e l'autore del

reato, seppure attraverso la mediazione di professionisti. Tutto ciò appare contraddittorio con i provvedimenti previsti al punto c) del comma 1° ed in contraddizione anche con i provvedimenti previsti dalla più recente normativa sulla violenza (L. 154/2001) grazie alla quale il giudice può prevedere l'allontanamento del familiare violento e/o maltrattante.

Ciò premesso, di seguito si dettagliano osservazioni specifiche su alcuni articoli del DDL.

Art. 10
(Servizi per la prima infanzia)

4 Il Comune è titolare delle funzioni amministrative, ~~nelle materie~~ educative e sociali per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia,…….

cancellare "nelle materie"

Articolo 20

(Affidamento familiare)

nel secondo capoverso togliere la parola : " *ANCHE* "

Articolo 22

(Reti di accoglienza)

nel primo capoverso togliere la parola : "*ANCHE*"

Articolo 23
(Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)

Sostituire:
4-Le strutture di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione, nonché ad accreditamento, secondo le procedure previste all'articolo 28. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Con:
Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture e dei servizi svolti in regime residenziale e semi residenziale sono regolate dalle leggi 20/1999 e 12/2006. L'accreditamento, le cui procedure sono previste all'articolo 27, costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Osservazione:
Le indicazioni dell'articolo rischiano di essere non coerenti con le indicazioni delle norme citate. Per le funzioni di autorizzazione e vigilanza meglio fare riferimento alle norme preesistenti.

Articolo 24
(**Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari)**

Cancellare il comma 2 dell'art. 24

2 I progetti di sostegno possono essere attivati direttamente dai servizi territoriali degli Enti locali o da organismi non a fine di lucro gestori di servizi per minori riconosciuti dalla Regione ai sensi della normativa regionale vigente.

Osservazione:
La competenza è dei Comuni che possono avvalersi dei soggetti del terzo settore, eventualmente anche attraverso fondi regionali finalizzati

Articolo 26
(Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale)

Sostituire:

2-La Regione e gli Enti Locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del terzo settore operanti in tale ambito, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale e familiare successivo.

Con:

Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, anche stranieri non accompagnati, intesa come:

condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli Enti locali e servizi sanitari, di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fino alla sua dimissione;
coinvolgimento delle associazioni del terzo settore operanti in tale ambito, nella disposizione e realizzazione dei percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale e familiare successivo.

Osservazione:
La competenza è dei Comuni e degli organismi della giustizia

Articolo 27
(Servizi sperimentali)

Aggiungere comma al punto 2:
Al fine di armonizzare la programmazione territoriale con le richieste di finanziamento per attività sperimentali la Regione, sostiene progetti condivisi con le Conferenze dei Sindaci.

Articolo 28
(Linee guida)
La Giunta regionale, sentit**e** (**aggiungere : le Conferenze dei Sindaci e**) la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

aggiungere comma:
Le linee guida vengono predisposte con la partecipazione di esperti degli Enti territoriali competenti, attraverso l'organizzazione preliminare di appositi gruppi di lavoro, che prevedano la partecipazione di esperti dei servizi territoriali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si esprime comunque parere favorevole al ddl 393 "PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER I MINORI E GIOVANI"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 26**
Votanti	**N. 26**
Maggioranza	**N. 14**
Voti Favorevoli	**N. 26**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 0**

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 58

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.TO Alessandro REPETTO)

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(F.TO Bruno CERVETTO)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 1 dicembre 2008

Genova 1 dicembre 2008

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto